



## **IL SUSSIDIO CASA 2009** **Guida per il cittadino**

(contributo al canone di locazione  
ai sensi della L.P. 17/12/1998, n. 13, art. 91  
e successive modifiche ed integrazioni)

Viene concesso agli inquilini residenti in alloggi privati titolari di un contratto di locazione registrato di un'abitazione non di lusso (ESCLUSI I LOCATARI DI ABITAZIONI DELL'IPES E DI ALTRI ENTI PUBBLICI TRA CUI IL DEMANIO) in possesso dei **REQUISITI** previsti dalla legge sopra citata e cioè:

- **Cittadini italiani e UE** che all'atto della presentazione della domanda risultano essere **residenti** in territorio provinciale **da almeno 5 anni** (vale la residenza storica) o hanno svolto un'attività lavorativa in territorio provinciale **da almeno 5 anni**;
- **Cittadini italiani e UE** che all'atto della presentazione della domanda **sono in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico**;
- **Cittadini extracomunitari** che all'atto della presentazione della domanda risultano essere **residenti** in territorio provinciale **da almeno 5 anni** e hanno svolto un'attività lavorativa in territorio provinciale **da almeno 3 anni** (fare il cumulo dei giorni fino a raggiungere 1095 giorni);
- **non** si deve superare il limite di reddito previsto dalla legge;
- **non** essere proprietari/usufruttuari di alloggi adeguati al fabbisogno della famiglia. Non si deve aver venduto la proprietà o l'usufrutto di uno o più alloggi adeguati negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda. L'alloggio si considera adeguato quando supera i 28 mq per 1 persona + ulteriori 15 mq per ogni altra persona convivente e quando è facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (40 km);
- **non** essere stati ammessi ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (40 km).

**Il patrimonio dei genitori/suoceri viene valutato dalla competente Commissione "Sussidio casa".**

# IMPORTANTE

Per una persona il contributo è commisurato ad una superficie utile di 50 mq, aumentata di 15 mq per ogni ulteriore persona.

Ai conduttori che usufruiscono del sussidio casa è **fatto divieto** di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza del contributo stesso.

**NON vengono considerati rapporti locativi tra parenti ed affini di primo grado (genitori/figli e suoceri/genero-nuora).**

⇒ **QUANDO PUO' ESSERE PRESENTATA UNA NUOVA DOMANDA DI SUSSIDIO CASA?:**

Le nuove domande possono essere presentate **in qualsiasi momento** presso la sede dell'IPES in **BOLZANO**, via Milano 2, durante i seguenti orari:

- LUNEDÌ e MARTEDÌ dalle 9.00 alle 12.00
  - GIOVEDÌ dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00
- oppure presso le sedi distaccate di:
- **MERANO** via Piave 12/b:  
LUNEDÌ, MARTEDÌ dalle 09.00 alle 12.00 e  
GIOVEDÌ dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00
  - **BRESSANONE** via Roma 8:  
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle 09.00 alle 12.00 e  
GIOVEDÌ dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00
  - **SILANDRO** via Ponte di Legno 19 – MARTEDÌ dalle 9.00 alle 12.00
  - **BRUNICO** via M. Pacher 2 – MARTEDÌ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.45 e  
GIOVEDÌ dalle 9.00 alle 12.00

⇒ **CHE REDDITI VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO CASA?**

Vengono presi in considerazione:

- tutti i redditi soggetti ad imposta del richiedente e delle persone con esso conviventi nell'abitazione ;
- tutti i redditi non soggetti ad imposta del richiedente e delle persone con esso conviventi nell'abitazione, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad esclusione delle pensioni di guerra, Inail e tabellari, dell'indennità di accompagnamento e indennità di assistenza a persone non autosufficienti.

Per coloro che non hanno avuto redditi nell'anno di riferimento, si calcola il reddito attuale, ai sensi dell'art. 13ter del DPGP n. 51 del 15/12/1999.

I redditi dei figli non fiscalmente a carico si calcolano al 60%.

Si conteggiano come reddito anche gli importi incassati a titolo di alimenti (solo in caso di presentazione della denuncia alle Autorità competenti per mancato mantenimento sarà possibile non considerare detto reddito).

Chi invece paga alimenti potrà detrarre questo importo dal reddito, consegnando copia dei versamenti bancari.

Per la determinazione del contributo si considera il seguente reddito complessivo familiare:

- per le domande pervenute entro il 30 aprile = **reddito del penultimo anno**;
- per le domande pervenute dal 1° maggio in poi = **reddito dell'ultimo anno**.

Per verificare se il **reddito netto complessivo familiare** supera o meno la fascia prevista, si devono sommare tutti i redditi del richiedente e delle persone con lui abitualmente conviventi, si deve detrarre la quota base per interventi di assistenza economica prevista dalla Legge ed il 25% come ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o pensione.

**Se il reddito netto familiare supera il limite di legge (attualmente pari a € 27.000,00) il richiedente non ha diritto al sussidio casa.**

Esempio di **calcolo del reddito netto per le domande 2009**:

Famiglia composta da padre, madre e 3 figli fiscalmente a carico

Reddito lordo da lavoro dipendente	€ 25.800,00
meno le detrazioni per minimo vitale (per 5 persone)	€ 22.003,20
	€ 3.796,80
meno detrazione per lavoro dipendente (25%)	€ 949,20
<b>reddito netto</b>	<b>€ 2.847,60</b>
	=====

#### ⇒ **CONTRATTO DI LOCAZIONE:**

Alla domanda di sussidio casa deve essere allegato obbligatoriamente il contratto di locazione.

In base alla legge n. 449 del 27/12/1997 tutti i contratti di locazione devono essere registrati.

**L'IPES accetta solamente contratti regolarmente registrati. L'imposta annuale di registro deve essere pagata ogni anno con regolarità e dovrà essere consegnata in fotocopia assieme alle fotocopie delle ricevute di pagamento affitto ad ogni domanda di rinnovo del contributo.**

**ATTENZIONE: L'affitto deve essere pagato dal/la richiedente utilizzando solamente un c/c a lui/lei intestato. NON si accettano pagamenti effettuati da c/c intestati a ditte o ad altre persone.**

⇒ **DECORRENZA DEL CONTRIBUTO:**

L'erogazione del sussidio casa **decorre a partire dal mese successivo** a quello della presentazione della domanda (p.es. domanda presentata: 15 maggio 2009 – decorrenza sussidio casa: 01.06.2009).

⇒ **DURATA DEL CONTRIBUTO E RINNOVO DELLA DOMANDA:**

Il sussidio casa **viene erogato per un anno** a partire dalla data di presentazione della domanda (se trattasi di rinnovo) oppure dal mese successivo (se trattasi di prima richiesta).

**Circa un mese prima della scadenza l'IPES invierà per posta il modulo per il rinnovo della domanda e il richiedente avrà tempo 15 gg. per la presentazione del rinnovo stesso e dei documenti richiesti.**

In questo modo il pagamento del contributo non verrà mai sospeso.

⇒ **CONSEGNA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO AFFITTO:**

All'atto della presentazione della domanda dovrà essere consegnata la ricevuta di pagamento relativa all'ultimo mese di affitto. **Le altre ricevute devono essere consegnate al momento del rinnovo annuale della domanda.** Questo per evitare di intasare gli sportelli e per fornire un miglior servizio all'utenza.

⇒ **COME SI CALCOLA IL SUSSIDIO CASA?**

Per il calcolo del sussidio casa è necessario conoscere il canone sociale e il canone provinciale.

Infatti viene erogata la differenza tra il canone sociale, calcolato in base al reddito, ed il canone da contratto, fino ad un massimo del canone provinciale.

Cos'è il **CANONE SOCIALE?**

- viene calcolato tra il 10 e il 25% della capacità economica familiare, tenendo conto delle quote per familiari a carico e della detrazione del 25% per redditi di lavoro dipendente e pensione.

Cos'è il **CANONE PROVINCIALE?**

- viene calcolato in base ad un costo di costruzione stabilito dalla Giunta Provinciale, aumentato del 30% per il costo dell'area, e agli oneri di urbanizzazione stabiliti dai singoli Comuni. **Attualmente ammonta a ca. € 6,16 al mq.**

## ⇒ AMMONTARE DEL SUSSIDIO CASA

Complessivamente il sussidio casa erogato non può superare € 6.000,00 all'anno e € 500,00 al mese.

Contributi inferiori a € 50,00 mensili sono liquidati una volta all'anno.

I contributi di importo inferiore a € 10,00 mensili NON sono liquidati.

Tutti i suddetti importi saranno aggiornati annualmente con Deliberazione della Giunta provinciale, in considerazione dell'aumento del costo della vita.

### Esempio di calcolo del sussidio casa

Affitto da contratto pari a € 800,00 mensili riferito ad un alloggio di 90 mq.

La famiglia che occupa l'alloggio è composta da 3 persone (richiedente con moglie e figlio fiscalmente a carico) e il canone sociale ammonta a € 200,00 mensili (trattasi di esempio).

In base a quanto stabilito dalla legislazione provinciale il sussidio casa può essere calcolato in base ad una superficie netta di 50 mq per il richiedente + 15 mq per ogni altro componente della famiglia.

**In questo caso possono essere presi in considerazione solo 80 mq**, anziché i reali 90 dell'alloggio. Detta superficie deve essere aumentata del 25%. Quindi  $80 \times 25\% = 100$  mq.

Canone provinciale da considerare ( $€ 6,16 \times 100$  mq): € 616,00

Canone sociale: € 200,00

#### **Sussidio casa =**

differenza tra canone provinciale (perché inferiore al canone da contratto) e canone sociale:

(€ 616,00 *meno* € 200,00):

**€ 416,00 mensili.**

**Questo prospetto illustrativo ha lo scopo di fornire informazioni sintetiche; per tutto ciò che non è stato specificato, valgono le disposizioni di legge vigenti.**

Novembre 2009